



CITTA' DI MANFREDONIA
IL SINDACO

Reg. Ord. n. 7 /2015

ORDINANZA IL SINDACO

Premesse

In data 19.07.2014, durante l'espletamento di un servizio di supporto aereo, personale del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari ha accertato in via Fioritto, località "Scalo dei Saraceni", agro del Comune di Manfredonia, una situazione di degrado ambientale dovuta alla presenza di rifiuti di vario genere.

Nucleo di Polizia Ambientale del Comune di Manfredonia, per quanto di competenza, in data 26.08.2014, ha eseguito un sopralluogo nella suddetta area e consecutivi accertamenti hanno permesso di rilevare quanto segue:

- l'area interessata dal deposito dei rifiuti, della dimensione di circa 400 mq, è stata individuata catastalmente al foglio n. 84 p.11a n. 99 del Comune di Manfredonia;
- intestatario del terreno risulta essere BRIGHI GINO, nato a Cesena il 24.11.1923 e deceduto in data 06.03.2003;
- la tipologia dei rifiuti depositati risulta costituita in gran parte da rifiuti vegetali provenienti dalla potatura di palme e pini, per una quantità stimata in 10 q. circa.

A seguito di accertamento dei dati anagrafici gli eredi del sig. BRIGHI Gino risultano:

- sig.ra BRIGHI ANGELINA, nata a Cesena il 12.02.1945 e residente a Forlì in Via Tumedei Pompeo 52 interno 4;
- sig. BRIGHI VLADIMIRO, nato a Cesena il 22.09.1949 ed ivi residente in Viale F.lli Cervi 97 interno 12;
- sig. BRIGHI ERCOLE, nato a Cesena il 18.06.1960 e residente a Bologna in Via del Terrapieno 16/11.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata;

Considerato che alla luce di quanto emerso ed analizzato, l'area di che trattasi versa in condizioni di precarietà ambientale sicuramente non procrastinabile nel tempo, rappresentando potenziale rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;

Ritenuto configurarsi la fattispecie prevista dall'art. 192, comma 1 del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii., il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sottosuolo;

Visto l'art. 192, comma 2 del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto la nota del 02.12.2014 prot.40391 con la quale ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. è stato dato avvio al procedimento amministrativo finalizzato alla rimozione di rifiuti a norma dell'art. 192 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Dato atto che ad oggi da parte degli eredi innanzi indicati non sono state presentate memorie scritte e/o documentazione e osservazioni;

Richiamati gli artt. 192, 255 e 256 del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

ai signori:

- sig.ra BRIGHI ANGELINA, nata a Cesena il 12.02.1945 e residente a Forlì in Via Tumedei Pompeo 52 interno 4;
- sig. BRIGHI VLADIMIRO, nato a Cesena il 22.09.1949 ed ivi residente in Viale F.lli Cervi 97 interno 12;
- sig. BRIGHI ERCOLE, nato a Cesena il 18.06.1960 e residente a Bologna in Via del Terrapieno 16/11;



CITTA' DI MANFREDONIA
IL SINDACO

in qualità di eredi del sig. BRIGHI GINO intestatario dell'area identificata catastalmente al foglio n. 84, p.la n. 99 del Comune di Manfredonia, di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza:

- alla rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area specificata nelle premesse allo smaltimento degli stessi, nei modi di legge e tramite Ditte opportunamente autorizzate;
- al ripristino dello stato dei luoghi dell'area;
- a comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
- a trasmettere al Comune copia dei formulari di avvenuto smaltimento unitamente alla documentazione fotografica post-operam del sito e i certificati di caratterizzazione dei rifiuti.

In caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ed al recupero delle somme anticipate dal Comune di Manfredonia.

DISPONE

-che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.manfredonia.fg.it) e sia immediatamente eseguita.

-che la presente Ordinanza venga notificata ai signori BRIGHI ANGELINA, BRIGHI VLADIMIRO e BRIGHI ERCOLE ed inviata alla Legione Carabinieri "Puglia", Stazione di Manfredonia, al Comando di Polizia Municipale, al Commissariato P.S., al Comando della Guardia di Finanza, al Comando del Corpo Forestale dello Stato ed All'A.S.L. FG, per la vigilanza, il controllo e la verifica della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 07.08.1990, n.241, il responsabile del procedimento è il Capo Servizio "Politiche Ambientali, Settore 8°, Ing. Biagio di IASIO.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso al T.A.R. Puglia – Sede di Bari- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Sede Municipale, addì 04 FEB 2015


Il Sindaco
(Angelo RICCARDI)